

Codice A1406C

D.D. 2 aprile 2025, n. 183

D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 - Accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 16 del 29/07/2016. Affidamento incarico di collaborazione al dott. Marco Bonaudo.



ATTO DD 183/A1400B/2025

DEL 02/04/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 – Accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 16 del 29/07/2016. Affidamento incarico di collaborazione al dott. Marco Bonaudo.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023 è stato approvato il rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'ASL Città di Torino apposita Convenzione per la collaborazione del Dott. Marco Bonaudo, dirigente tecnico analista, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario pari a 1 giorno a settimana.

Dato atto che con Deliberazione n. 405 del 25/03/2025 il Direttore Generale dell'ASL Città di Torino ha approvato la suddetta Convenzione.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023;
- DD n. 90 del 09.02.2018;

determina

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'ASL Città di Torino, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 04.04.2023, del Dott. Marco Bonaudo, dirigente tecnico analista, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno orario pari a 1 giorno a settimana;
- di stabilire che la collaborazione, della durata di 24 mesi (due anni) a far data dal 1 aprile 2025, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER LA
COLLABORAZIONE DEL DOTT. MARCO BONAUDO AI SENSI
DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO
DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE
DEL S.S.R."**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale **(comma 1)**; che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi

quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 - 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 ha rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, l'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

L'ASL Città di Torino con Deliberazione n. 405 del 25/03/2025 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. ____ del ____ ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, Dott. Antonino Sottile, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Piazza Piemonte n. 1

E

L'ASL Città di Torino, nella persona del Direttore della S.C. Legale e Affari Generali, Dott.ssa Simonetta PAGANO, giusta delega di cui alla deliberazione n. 539/02.01/2024 del 15.4.2024, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede legale dell'Azienda, in Torino, via San Secondo 29

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività progettuali in ambito organizzativo, gestionale e giuridico sanitario inerenti il perseguimento delle seguenti finalità:

- attività trasversali nell'ambito della definizione ed analisi del contesto regionale, della normativa vigente e del regolatorio nazionale in materia di Personale Sanitario;
- attività di analisi, consolidamento e riparto di risorse economiche afferenti a stanziamenti nazionali;

- attività di monitoraggio finalizzate alla governance delle risorse umane del SSR;
- attività in materia di definizione della pianificazione di progetti caratterizzati da multidisciplinarietà delle tematiche, pluralità degli attori coinvolti anche a diversi livelli del SSN.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. :

il dott. Marco Bonaudo, qualifica professionale: Dirigente Tecnico Analista, dipendente dell' ASL Città di Torino

3. L'assegnazione temporanea del dott. Marco Bonaudo ha durata pari a 24 mesi (2 anni) a decorrere dalla data del 1 aprile 2025, con un impegno pari a 1 giorno a settimana, sottoposto ad un margine di flessibilità sulla base dei volumi di attività oggetto di supporto.

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto dott. Marco Bonaudo presso il Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane della S.S.R. della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il dott. Marco Bonaudo è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 - 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il dott. Marco Bonaudo permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL Città di Torino. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il

collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione il dott. Marco Bonaudo è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'

DOTT. ANTONINO SOTTILE

IL DIRETTORE DELLA S.C. LEGALE E AFFARI GENERALI

DELL' ASL CITTA' DI TORINO

DOTT.SSA SIMONETTA PAGANO